



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003

Art. 4 (Protocollo)

fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

Ai sensi del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e mantiene un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti accessibile al pubblico che:

- a) distingue per impianto i dati relativi alle fonti puntuali;
- b) presenta i dati relativi alle fonti diffuse;
- c) presenta i dati in funzione della sostanza inquinante o dei rifiuti, a seconda dei casi;
- d) tiene conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera, nel suolo e nell'acqua;
- e) comprende informazioni sui trasferimenti;
- f) si basa su relazioni periodiche obbligatorie;
- g) contiene dati standardizzati e aggiornati, prevede un numero ridotto di soglie di notifica standardizzate ed eventualmente disposizioni circoscritte a tutela della riservatezza;
- h) e' coerente e concepito in modo da permettere una consultazione agevole e l'accesso da parte del pubblico, anche in forma elettronica;
- i) permette la partecipazione del pubblico alla sua elaborazione e modifica;
- j) e' costituito da una banca dati strutturata e computerizzata o da diverse banche dati tra loro collegate e gestite dall'autorita' competente.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

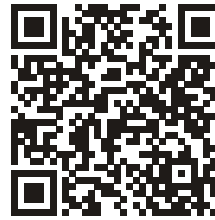
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 91
Partizione	Protocollo

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-91-2020/protocollo-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it